



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
ANNUALE DI VACCINI ANTINFLUENZALI CAMPAGNA 2026/2027 DESTINATI AL
FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

ID APPALTO ANAC 268a829d-f493-4107-90fc-207e1e2d60b4

DISCIPLINARE DI GARA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Sommario

PREMESSA.....	4
1.. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	6
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3. IDENTIFICAZIONE	8
2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA	9
2.2. CHIARIMENTI	10
2.3. COMUNICAZIONI.....	11
3.. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
3.1. DURATA	13
3.2. REVISIONE PREZZI	13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	15
4.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	16
5.. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6.. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	19
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	20
7.. AVVALIMENTO	20
8.. SUBAPPALTO	22
9.. GARANZIA PROVVISORIA.....	22
10.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
11.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
12.SOCCORSO ISTRUTTORIO	29



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

13.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	31
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	35
13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	36
13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	37
13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	38
14.SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	41
15.OFFERTA ECONOMICA	41
15.1 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO..Errore. Il segnalibro non è definito.....	
16.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
17.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
18.VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
19.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	44
20.VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
21.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE	45
22.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
23.CODICE DI COMPORTAMENTO	49
24.ACCESO AGLI ATTI.....	49
25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

PREMESSA

La Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito anche CRC), – Servizio forniture e servizi, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con determinazione n. 449 prot. 6322 del 20/05/2026, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 suddivisa in 5 lotti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108 -, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento della fornitura annuale di Vaccini antinfluenzali per la campagna 2026-2027 destinati al fabbisogno annuale delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, come meglio specificato nel Capitolato speciale e nei relativi allegati.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito informativo <https://crc.regione.sardegna.it/home>

La CRC, in qualità di Stazione appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della programmazione, progettazione e affidamento della procedura finalizzata all'acquisizione della fornitura, nonché della sottoscrizione delle Convenzioni con gli aggiudicatari di ciascun lotto (di seguito: Fornitore) e della gestione delle stesse per quanto di propria competenza.

La composizione dei Lotti, così come riportati in gara, è stata determinata dal Gruppo di referenti esperti in materia vaccinale, individuati nella riunione di insediamento del 30.7.2025, della Commissione tecnica regionale per le strategie vaccinali, istituita con Decreto dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 19 del 2.7.2025, successivamente modificata e integrata con Decreto n. 29 del 10.9.2025.

I componenti del Gruppo di referenti sono individuati a supporto tecnico delle attività svolte dalla Centrale Regionale di Committenza in materia di vaccini, specificamente dedicati alle procedure di gara: composizione dei lotti, valutazione di conformità dei prodotti offerti, supporto tecnico alla gestione delle attività di contenzioso ed esecuzione delle convenzioni quadro.

Le Aziende sanitarie (di seguito anche Amministrazioni) aderiranno alla Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. contratti). Le Amministrazioni, all'atto dell'emissione di ciascun Ordinato di fornitura, provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e del Direttore dell'Esecuzione. Il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Il Responsabile unico di progetto è la dott.ssa Elisa Polverino epolverino@regione.sardegna.it, fermo restando, dunque, la competenza dell'Amministrazione comunale in ordine alla necessità di nominare il proprio Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione relativamente agli Ordinativi di fornitura emessi.

Con l'aggiudicatario (di seguito anche Fornitore) di ciascun lotto verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti) emessi dalle Amministrazioni contraenti per l'erogazione del servizio oggetto della presente gara fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, pari al valore aggiudicato di ciascun lotto.

Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà vincolante per le singole Amministrazioni, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Gli ordinativi di fornitura delle Aziende Sanitarie devono essere emessi, perfezionati e successivamente autorizzati dal Fornitore esclusivamente attraverso il negozio elettronico della piattaforma SardegnaCAT.

La registrazione delle Amministrazioni alla Piattaforma non implica una verifica, da parte della CRC, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto ordinante; la CRC non risponde quindi di Ordinativi di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla Convenzione.

La durata prevista del procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Sardegna (codice NUTS ITG2).

LOTTO 1 – CIG: BBBE2E691B

LOTTO 2 – CIG BBBE2E79EE

LOTTO 3 – CIG BBBE2E8AC1

LOTTO 4 – CIG BBBE2E9B94

LOTTO 5 – CIG BBBE2EAC67

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando la nuova piattaforma di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/> e, pertanto ogni riferimento ad essa nel presente disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>, al link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe;>
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla PAD e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla PAD nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguenti link [https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo.](https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo)

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento,

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD nella pagina dedicata alla procedura, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti soprarichiamati "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale" che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

disciplinare e nei Manuali operativi presenti sulla PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) di una identità digitale SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla PAD SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>.

Gli operatori economici possono registrarsi sulla PAD tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

La registrazione al sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire anche mediante identità digitale SPID o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).

Una volta completata la procedura di registrazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +39.051.69.67.016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnaecat.zendesk.com.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Relazione generale illustrativa;
- Disciplinare di gara:

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- Allegato 1 - Capitolato speciale;
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- DGUE (da compilare in piattaforma);
- Allegato 3 - Schema di Convenzione;
- Allegato 4 - Patto di integrità;
- Allegato 5 - Attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 6 - Informativa Privacy;
- Allegato 7 - Elenco Lotti.

Le istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo dello stesso documento 0 "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" sono disponibili sul sito www.sardegnaecat.it al link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.

Le "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" sono disponibili all'indirizzo <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima PAD.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/177927969164097>

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture e, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

Resta comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 13:00 del 09/06/2026** esclusivamente in via telematica attraverso la sezione "Chiarimenti" della PAD, previa registrazione alla PAD stessa.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Si rinvia al manuale “Presentazione offerta (multilotto)” disponibile sulla PAD nella sezione “Informazioni” > “Manuali OE” > OE_ Presentazione offerta (multilotto)”, e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/103-oe-presentazione-offerta-multilotto>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale <https://www.regione.sardegna.it/> seguendo il percorso “Home” – “Atti Bandi Archivi” – “Atti amministrativi” – “Bandi”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (ricevute e inviate). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è suddivisa in 5 lotti e riguarda la fornitura annuale di vaccini antiinfluenzali destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna per la Campagna vaccinale 2026/2027.

I sierotipi vaccinali dovranno essere conformi alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblicate in data 27/02/2026 e dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) relative alla composizione dei vaccini trivalenti per la stagione influenzale 2026-2027 nell'emisfero settentrionale.

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è pari a **€ 4.852.688,85** al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Nell'Allegato 7 Elenco Lotti, CIG, base d'asta, cauzione provvisoria, Valore appalto, si riportano per ciascun lotto di gara: i codici CIG, la descrizione del lotto, la base d'asta unitaria, l'importo totale a base d'asta annuale, le opzioni, il valore complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni e l'importo della garanzia provvisoria da prestare.

Si precisa che il valore di ciascun Lotto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende sanitarie contraenti che utilizzeranno le Convenzioni nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Regione Sardegna né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti degli aggiudicatari.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Amministrazioni Sanitarie interessate.

Tabella 1

LOTTI	ATC/ Descrizione lotto	CIG	CPV	Importo in euro
1	J07BB02 VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE AD ANTIGENE FRAZIONATO SPLIT/SUBUNITA' Adulti e bambini dai sei mesi	BBBE2E691B	33651660-2	442.400,00 €
2	J07BB02 VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE SU COLTURE CELLULARI Adulti e bambini da 24 mesi di età	BBBE2E79EE	33651660-2	226.080,00 €



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

LOTTI	ATC/ Descrizione lotto	CIG	CPV	Importo in euro
3	J07BB02 VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE CON ANTIGENE DI SUPERFICIE INATTIVO E ADIUVATO Adulti di età pari o superiore a 50 anni	BBBE2E8AC1	33651660-2	1.218.278,85 €
4	J07BB02 VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE SPLIT AD ALTO CONTENUTO DI ANTIGENE 60 microgrammi Adulti a partire dai 60 anni di età	BBBE2E9B94	33651660-2	€ 2.633.380,00
5	J07BB03 VACCINO ANTINFLUENZALE TRIVALENTE VIVO E ATTENUATO PER SOMMINISTRAZIONE PER VIA MUCOSALE (SPRAY NASALE) Bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni	BBBE2EAC67	33651660-2	€ 332.550,00
A) Importo a base di gara				€ 4.852.688,85
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0 €
A) + B) Importo complessivo				€ 4.852.688,85

3.1. DURATA

La durata della convenzione, escluse le eventuali opzioni, è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le aziende sanitarie contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il fornitore.

Gli ordinativi di fornitura emessi dalle singole aziende sanitarie contraenti avranno durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo stesso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella convenzione medesima.

3.2. REVISIONE PREZZI

Per i farmaci oggetto di rinegoziazione AIFA:

1. eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;

2. eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara.

Per i prodotti appartenenti a tutte le altre classi terapeutiche:

l'attivazione del meccanismo di revisione avverrà qualora si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di forniture, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, per il calcolo si utilizzano i prezzi standard rilevati dall'ANAC o, qualora non disponibili, l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dell'industria – ATECO 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, pubblicato da ISTAT.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Il monitoraggio dell'indice avverrà con la seguente frequenza:

- al momento della stipula della convenzione;
- nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, il fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente alla CRC le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad un'ulteriore revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

Per le ulteriori casistiche (perdita brevetto, immissione equivalenti) si rinvia allo schema di convenzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, saranno utilizzate le somme accantonate a seguito dell'applicazione dei ribassi d'asta nonché le ulteriori risorse di cui all'art. 60, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le Convenzioni potranno essere estese temporalmente, alle medesime condizioni, fino ad ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta della CRC, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ciascun lotto. Per importo massimo spendibile si intende il valore aggiudicato, fermo restando le eventuali opzioni.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo della convenzione (art. 120 comma 9, del Codice):

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della convenzione (ai sensi dell'art. 120, comma 9), la CRC può imporre al fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione della convenzione.

L'importo stimato di tale opzione per tutti i lotti è pari a **€ 970.537,77** al netto di IVA.

Il valore stimato globale dell'appalto comprensivo della variazione è pari a **€ 5.823.226,62** al netto di IVA.

Tabella 1

Importo complessivo A+B	€ 4.852.688,85
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 970.537,77
Valore globale stimato	€ 5.823.226,62

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 21.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La violazione del Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del D.lgs. 36/2023.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per tutti i lotti costituisce requisito di idoneità:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Alla luce del fatto che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non sono previsti requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale non è prevista la possibilità di ricorso all'avvalimento. Si evidenzia, infatti, che non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché il DGUE dell'ausiliaria e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione è presentato nella busta di qualifica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È inoltre sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni rese dall'ausiliario.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliario. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni (quota inferiore al 20%) che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Per ciascun lotto l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto, secondo quanto definito per ciascun lotto nell'Allegato 7.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'operatore economico non deve prestare cauzione provvisoria laddove la somma delle singole cauzioni dei lotti oppure la cauzione dell'unico lotto a cui partecipa non supera l'importo di euro 1.400,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico presta un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- **La cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, le cui coordinate bancarie sono fornite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale dei Servizi finanziari:

Via Cesare Battisti snc (4° piano) - 09123 Cagliari – 0706067024 - prog.urp@regione.sardegna.it

<https://www.regione.sardegna.it/servizi/sportelli-informativi/uffici-relazioni-con-il-pubblico-urp>

La causale, sempre obbligatoria, è la seguente: EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria – ID APPALTO ANAC 268a829d-f493-4107-90fc-207e1e2d60b4

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nel Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

- La **fideiussione** dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – CRC- VIALE TRENTO, 69 – 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923 - pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le sue fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Al fine di verificare la veridicità ed autenticità della polizza, l'operatore economico, deve indicare nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - ✓ l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3, ovvero, mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione sino al 20%, in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi (non cumulabili tra loro) di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c) solo per le certificazioni differenti.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nella sezione della "Documentazione Amministrativa" anche se già presenti nel fascicolo virtuale.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge, per ciascun lotto cui partecipano, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta.

Copia della ricevuta del pagamento è allegata nella sezione della "Busta della documentazione". Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: <https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di non allegare alcuna copia del documento d'identità anche in

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 16:00 del giorno 23/06/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di presentazione dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La PAD accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, doc, xls, rtf.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della stazione appaltante, si richiede che le cartelle zip contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zip, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

11.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento "OE_Presentazione offerta (multilotto)", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

A – Documentazione amministrativa;

C – Offerta economica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare).

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscano la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà nel rispetto di quanto previsto all'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza nella PAD la sezione dedicata alla busta di qualifica per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato 2);
- 2) DGUE (da compilare sulla Piattaforma);

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuali certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
- 8) eventuale dichiarazione "Segreti commerciali";
- 9) eventuale dichiarazione in ordine a quanto previsto in Allegato II.10 al Codice "violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale";
- 10) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 11) eventuale documentazione per i soggetti associati.

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nel documento "altra documentazione".

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti obbligatori viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "Domanda di partecipazione".

Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, nel caso in cui siano presenti violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, l'operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione, specifica dichiarazione in ordine a quanto previsto in Allegato II.10 al Codice così da consentire la valutazione da parte della SA.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara inclusi;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Nuovo "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione". Modifica, integrazione e abrogazione dell'allegato della Delib.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021", approvati dalla Giunta regionale con Delibera n. 68/15 del 31.12.2025 (<https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2/16 del 15.01.2025 (<https://www.regione.sardegna.it/regione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ovvero, la violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di partecipante o concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del suddetto patto di integrità, può comportare, secondo

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

- ✓ esclusione dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del Codice;
- ✓ revoca dell'aggiudicazione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- ✓ risoluzione del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - ✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - ✓ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia - ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di comunicare - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” disponibile sul sito www.sardegnaecat.it al link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” disponibile all'indirizzo <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima PAD;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- che l'offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 36 comma 3, l'oscuramento di parti delle offerte e allega apposita dichiarazione "Segreti tecnici e commerciali", prevista nel paragrafo 14 **oppure in alternativa** autorizza la Stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti (fleggare con una X la scelta);
- di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega all'Allegato 6, debitamente compilato, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Per le modalità di compilazione del DGUE si rinvia ad un'attenta lettura dell'Allegato 3 – Guida alla compilazione del DGUE. (consultabile al link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/105-oe-compilazione-dgue>)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Al fine di ottimizzare le funzionalità del FVOE ANAC, gli Operatori economici sono invitati ad inserire i dati inerenti ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3, esclusivamente nel DGUE, per consentirne la gestione informatizzata.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla PAD:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla PAD SardegnaCAT seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE di cui all'Allegato 3.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, oltre al DGUE:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) dichiarazioni di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione;

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

- g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Resta ferma in ogni caso la presentazione del DGUE da parte di ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE.

14. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Si evidenzia che in base all'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione *“possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*.

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal fine allega una dichiarazione firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, per ogni singolo lotto, inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operatori Economici – Presentazione di offerta al link: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'offerta economica firmata – per ogni singolo lotto - deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Codice AIC: Il fornitore dovrà indicare l'AIC corrispondente al prodotto offerto in confezione **decadose**;
- Codice AIC monodose: Il fornitore potrà indicare l'AIC corrispondente al prodotto offerto in confezione **monodose**;
- Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
- Denominazione articolo operatore economico: ovvero la denominazione del vaccino offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all'unità di misura. **Tale prezzo deve essere espresso con massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola**;
- Contenuto di unità di misura per confezione (numero di compresse, fiale etc.. per confezione di vendita);
- Prezzo per confezione IVA esclusa;
- Prezzo per confezione decadose IVA inclusa;
- Prezzo per confezione monodose IVA inclusa
- Aliquota IVA;
- Sconto obbligatorio per legge: indicare il valore in %;
- Ulteriore sconto in % offerto fissato da AIFA;
- Sconto complessivo offerto: indicare il valore in %;
- Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa);
- Eventuale scheda tecnica prodotto;
- Data scadenza brevetto.

Il prodotto deve essere consegnato preferibilmente in confezione decadose, per motivi di stoccaggio e nel caso, a richiesta della singola Azienda sanitaria, in confezioni monodose e, pertanto, occorre inserire prioritariamente il codice AIC decadose e a seguire il codice AIC monodose.

Il valore economico complessivo del medicinale (riga), iva esclusa dato dal prezzo unitario offerto iva esclusa (PU) moltiplicato le quantità indicate come fabbisogno in gara (Q) è calcolato automaticamente dal sistema. Ugualmente lo sconto complessivo offerto è calcolato dal sistema.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Si precisa che i prezzi unitari offerti non possono essere pari a 0 (zero).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Gli operatori economici che presentano offerta per uno stesso prodotto in più lotti devono mantenere la stessa quotazione tranne i casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA.

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata, per tutti i lotti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale ha luogo il giorno **24/06/2026, alle ore 09:30.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 122.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

20. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo A. 2 previsto nell'Allegato II.2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'ufficio di supporto ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

A seguito della verifica di conformità tecnica da parte del Gruppo di referenti - individuati tra i componenti della Commissione tecnica regionale per le strategie vaccinali nel corso della riunione di insediamento del 30.7.2025 - a supporto tecnico delle attività svolte dalla Centrale Regionale di Committenza in materia di vaccini, specificamente dedicato alle procedure di gara: composizione dei lotti, valutazione di conformità dei prodotti offerti, supporto tecnico alla gestione delle attività di contenzioso ed esecuzione delle convenzioni quadro è disposta la proposta di aggiudicazione formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, per ogni singolo lotto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Ciascun lotto viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La convenzione è stipulata non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula della convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione della stessa.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Garanzia definitiva

All'atto della stipula della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Nel caso in cui l'importo sia inferiore a € 500,00 non è dovuta la prestazione della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – CRC- VIALE TRENTO, 69 – 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923 - pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it e delle aziende sanitarie contraenti della Regione Sardegna.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Per confermare la convenzione, l'aggiudicatario scarica gli allegati già firmati dalla CRC, applica la firma digitale del soggetto firmatario, previa registrazione, e ricarica i file firmati digitalmente sulla PAD.

La stazione appaltante si riserva inoltre il diritto insindacabile di:

1. sospendere, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini della presente procedura con provvedimento motivato, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.
2. annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, per giustificati motivi.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

L'imposta di bollo relativa alla stipula della convenzione deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e del parere MIT 3320/2025.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a o anche senza strumenti diversi dal bonifico

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Nuovo "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione". Modifica, integrazione e abrogazione dell'allegato della Delib.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021", approvati dalla Giunta regionale con Delibera n. 68/15 del 31.12.2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Delibere e di darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell'amministrazione:

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In caso di problemi tecnici della PAD l'accesso è comunque garantito secondo quanto disposto dai suddetti art. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio della documentazione al domicilio digitale degli operatori economici presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite una comunicazione (aggiudicazione definitiva) in cui sono allegati i documenti.

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate, mediante la funzione denominata “art.36 comma 2”.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite una comunicazione, attivando la funzionalità denominata “art.36 comma 2”. A seguire, gli operatori economici possono visualizzare la documentazione nella loro sezione “comunicazioni”.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite la funzione di accesso agli atti.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Forniture e Servizi

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del sopra citato Regolamento UE i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale regionale di committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato - Informativa privacy.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione, i dati forniti saranno comunicati alle amministrazioni contraenti aderenti alla convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli ordinativi di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.